



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### TRA

L'IILA – Istituto Italo – Latino Americano (in seguito denominato "IILA") con sede in Roma, via Paisiello n° 24, CAP 00198. Codice Fiscale n. 80443910585, rappresentato dal Segretario Generale, Donato Di Santo

E

**l'Agenzia Spaziale Italiana** (di seguito denominata "ASI") con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via del Politecnico snc, CAP 00133 (Codice Fiscale 97061010589), rappresentata dal suo Presidente, Ing. Giorgio Saccoccia

nel seguito indicate anche singolarmente come "una Parte" o collettivamente come "le Parti",

### PREMESSO

- che l'IILA è un Organismo internazionale intergovernativo con sede in Roma fondato nel 1966. Ne sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° giugno 1966 ed entrata in vigore l'11 dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;
- che l'IILA rappresenta uno dei principali strumenti di dialogo politico tra l'Italia, l'Europa e l'America latina;
- Che l'IILA è Ente Delegato della Cooperazione Europea da parte della Direzione Generale Sviluppo e Cooperazione della Commissione Europea;
- che l'IILA partecipa attivamente all'Organizzazione delle Riunioni ministeriali biennali "Conferenza Italia America latina e Caraibi";

- che l'IILA, nel quadro delle sue attività istituzionali, organizza manifestazioni e svolge attività di promozione delle relazioni tra i paesi membri attraverso iniziative di carattere socio-economico, culturale e tecnico-scientifico,
- che l'IILA coordina ed organizza attività di formazione in tutti i settori prioritari della sua agenda di lavoro in partnership con numerose istituzioni accademiche ed enti di ricerca latinoamericani ed europei;
- che l'insieme delle suddette attività dell'IILA è orientato a consolidare l'alleanza italo-latinoamericana a favore del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda dell'ONU 2030;
- che l'IILA è Osservatore Permanente presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è osservatore del vertice UE-CELAC e per lo svolgimento delle sue attività collabora con organismi intergovernativi, tra cui la Commissione Europea, FAO, BID, SEGIB, OEI;
  
- che l'A.S.I., ai sensi dell'art. 1,1 del proprio Statuto, entrato in vigore il 1 maggio 2011, come modificato, è l'ente pubblico nazionale, assimilato agli enti di ricerca, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano
- che l'ASI, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, agisce mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge i propri compiti attraverso attività di agenzia, perseguendo obiettivi di eccellenza e coordina e gestisce i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, avendo cura della competitività del comparto industriale italiano nel campo spaziale e aerospaziale.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

### **ART. 2**

Con il presente accordo, le Parti si impegnano ad attivare ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione scientifica finalizzata all'approfondimento



dei temi di cui alla premessa, e nella fattispecie, attraverso la promozione di iniziative congiunte, quali, tra le altre, seminari, conferenze, incontri istituzionali studi e ricerche, o ulteriori attività di collaborazione inerenti ai temi oggetto dell'agenda italo-latinoamericana e bi-regionale Europa-America latina e Caraibi, nonché all'agenda multilaterale con particolare riferimento ai temi dell'integrazione e all'Agenda degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU 2030. A tal fine le Parti metteranno a disposizione le proprie competenze, la propria esperienza e le proprie reti di relazioni nazionali e internazionali.

### ART. 3

Le Parti si impegnano a condividere informazioni e buone pratiche mediante i seguenti meccanismi:

- a) Definizione di canali di comunicazione istituzionali, designando punti di contatto per il coordinamento delle attività nell'ambito del presente accordo.
- b) Svolgimento di riunioni periodiche.

### ART. 4

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 verrà di volta in volta programmata sulla base di specifici accordi attuativi del presente Accordo di collaborazione che ne definiscano i contenuti, le tempistiche, le modalità operative, gli aspetti finanziari ed ogni altro elemento utile. Con gli appositi accordi attuativi verranno disciplinati, inoltre, gli aspetti inerenti la co-titolarietà delle iniziative, la tutela della proprietà intellettuale, le azioni rivolte alla valorizzazione e alla diffusione delle attività realizzate congiuntamente ed ogni altro aspetto che le Parti riterranno opportuno.

### ART. 5

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere le iniziative congiunte oggetto del presente Accordo. Nell'ambito della realizzazione delle future suddette attività congiunte, ciascuna Parte potrà utilizzare il logo dell'altra, previa autorizzazione scritta, in conformità degli accordi attuativi di cui all'art. 3 e nell'ambito delle specifiche attività comuni.

### ART. 6

Il presente Accordo di collaborazione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti. L'Accordo potrà essere modificato in ogni momento mediante accordo scritto tra le Parti.

### ART 7

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R o con posta certificata.

## ART. 8

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente nella fase di negoziazione del presente Accordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengono trattati nel rispetto delle pertinenti normative nazionali e internazionali e delle rispettive regole e procedure interne, esclusivamente per le finalità del presente Accordo.

## ART. 9


Le Parti accettano di comporre amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Accordo e dei relativi accordi attuativi.

## ART. 10

Nulla di quanto è convenuto nel presente Accordo di Collaborazione potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IILA, in virtù della Convenzione Internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino-Americano, ratificata dall'Italia a seguito della legge 4 ottobre 1966 n. 794 e dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'IILA, ratifica ed esecuzione con legge 12 luglio 2005, n. 141.


Roma, li 2/XII/2018

PER L'IILA: Il Segretario Generale,  
Donato Di Santo



---

PER L'ASI: Il Presidente, Giorgio  
Saccoccia



---